

# ASSINDUSTRIA INFORMA

## NEWS

da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020

***Cliccando sul titolo di ogni notizia si accede alla corrispondente NEWS  
Il presente file contiene i testi delle notizie sottoevidenziate***

### INDUSTRIA 4.0

- Convegno "Revamping 4.0: connetti, controlla, migliora" – Trasforma l'azienda in industria 4.0 attraverso IOT" - Amaro - 23 gennaio 2020

### SINDACALE, LAVORO E PREVIDENZA

- C.C.N.L. INDUSTRIA CHIMICA, Osservatorio Nazionale Chimico-Farmaceutico: terza tappa, Bari 4 febbraio 2020

### FISCO

- Modelli fiscali 2020 in versione definitiva
- Bonus pubblicità: entro il 31/1 l'invio telematico degli investimenti 2019

### TRASPORTI

- Trasporto merci e passeggeri – Carta di qualificazione del conducente – Riepilogo normativo – Nota MIT del 19 novembre 2019
- Varie – Depositi prodotti energetici e distributori carburante uso privato – Modifica normativa licenza fiscale e registri carico/scarico – Legge n. 157/19

### COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

- Iran – Nuove sanzioni USA verso entità iraniane, tra cui imprese siderurgiche e metallurgiche
- Normativa doganale – Beni dual use – Aggiornamento elenco prodotti – Regolamento (UE) n. 2199/19

- Kuwait – Opportunità nelle costruzioni – Incontro con la Alghanim International – Roma 3 febbraio 2020

### INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Newsletter Confindustria Serbia 17 gennaio 2020
- Newsletter Affari Internazionali Confindustria gennaio 2020
- Anticipazione inizio Seminario Incentivi per la crescita delle PMI del 22 gennaio: ore 15.30

### RICERCA E INNOVAZIONE

- Graduatoria bando regionale per attività di ricerca e sviluppo, cyber security, big data, sviluppo competenze digitali

### TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE

- Pagamento SIAE entro il 28 febbraio 2020

### AMBIENTE

- ARERA Contributi per i rifiuti urbani - proroga al 17/1/2020

### EDILIZIA E ANCE

- Ance Fvg Informa n. 1/2020

### FORMAZIONE

- 29 gennaio 2020 - Vendite - Comunicazione efficace nel team e con i clienti

## INDUSTRIA 4.0

**13/01/2020 - Convegno “Revamping 4.0: connetti, controlla, migliora” – Trasforma l’azienda in industria 4.0 attraverso IOT” - Amaro - 23 gennaio 2020**

**Giovedì 23 gennaio 2020 a partire dalle ore 15.30**, presso la sede di Amaro di Eurotech spa (Via F.lli Solari, 3/A – Amaro – UD) si terrà l’evento **“Revamping 4.: connetti, controlla, migliora”**, organizzato da IP4FVG (<http://www.ip4fvg.it/>) in collaborazione con Iot Italy (<http://www.iotitaly.net/>), la prima associazione di categoria per l’internet of things in Italia, per far conoscere alle aziende il modo più semplice e veloce per trasformare la propria azienda da tradizionale a 4.0, utilizzando gli impianti esistenti.

L’incontro ha come obiettivo far conoscere alle aziende il modo più semplice e veloce per trasformare, attraverso l’internet of things (IoT), la propria azienda da tradizionale a 4.0, senza dover sostituire macchinari, cioè attuando il revamping industriale.

La connessione dei macchinari tramite IoT permette di avere un controllo maggiore dei processi produttivi, migliorandoli e rendendoli più efficienti. Monitorare l’azienda nella sua complessità, inoltre, significa avere la possibilità di ricavare dati utili per una gestione integrata e intelligente. L’analisi predittiva, infine, supporta il processo permettendo di avere prodotti e servizi più competitivi sul mercato.

Verranno presentate alcune case history di successo e le tecnologie IoT abilitanti per industria 4.0 disponibili ad oggi per poter trasformare velocemente ed efficacemente la propria azienda, senza la necessità di dover acquistare nuovi macchinari.

Per il programma e iscrizioni : <http://www.ip4fvg.it/eventi/revamping-4-0-connetti-controlla-migliora-trasforma-la-azienda-in-industria-4-0-attraverso-iot/>

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

.....

## SINDACALE, LAVORO E PREVIDENZA

**13/01/2020 - C.C.N.L. INDUSTRIA CHIMICA, Osservatorio Nazionale Chimico-Farmaceutico: terza tappa, Bari 4 febbraio 2020**

Federchimica con Circ. IND n. 05/20 del 10 gennaio 2020 rende noto che la Terza tappa dell’Osservatorio itinerante del Settore chimico-farmaceutico per consolidare e diffondere relazioni industriali costruttive e buone prassi della contrattazione aziendale è prevista per il 4 febbraio 2020 e si svolgerà a Bari presso la sede di Confindustria Bari e BAT in Via Giovanni Amendola, 172/R. Per partecipare è necessario inviare l’allegata scheda d’iscrizione entro il 27 gennaio p.v..

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

.....

## FISCO

**16/01/2020 - Modelli fiscali 2020 in versione definitiva**

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, Iva e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello Iva/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

**Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico** – Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Fra l’altro, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l’aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.



**Modello Iva: nuova casella per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** – Nel frontespizio del modello Iva/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli Isa e risultino esonerati dall'apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l'introduzione di due nuovi quadri, il VP e il VQ. Il primo, il VP, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Il secondo, VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di Iva periodica non spontanei: comunicazioni d'irregolarità (art. 54 bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21 bis del decreto legge n. 78/2010).

**Certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs** – Nella Certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l'indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

**Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente** – Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i "Dati relativi all'intermediario non residente", nei casi in cui l'intermediario non residente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia attivo come sostituto d'imposta. Da menzionare anche l'effettuazione di alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK per semplificare l'esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d'imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE).

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

---

#### 16/01/2020 - Bonus pubblicità: entro il 31/1 l'invio telematico degli investimenti 2019

Fino al 31 gennaio 2020 gli operatori economici che hanno inviato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per il 2019 possono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2019.

Per inviare la dichiarazione sostitutiva bisogna accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi.

.....

## TRASPORTI

#### 13/01/2020 - Trasporto merci e passeggeri – Carta di qualificazione del conducente – Riepilogo normativo – Nota MIT del 19 novembre 2019

Con riferimento alla carta di qualificazione del conducente, necessaria per la conduzione di autocarri ed autobus con patente C o superiori (salvo talune esenzioni), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria nota del 19 novembre 2019 (che va a sostituire la precedente nota del 7 giugno 2019, di cui alla news del 5 agosto 2019) ha provveduto a conglobare in un testo unico tutte le disposizioni impartite nel tempo in merito alla formazione iniziale ed all'aggiornamento periodico (ogni cinque anni) di questo titolo.

Di seguito i punti principali trattati nel testo ministeriale.

##### 2.8.1 - Procedura d'esame per il conseguimento dell'abilitazione CQC

A seguito delle modifiche introdotte con decreto del MIT del 5 luglio 2019 relativamente alla procedura d'esame per il conseguimento di CQC che prevede una parte "comune" ed una "specialistica", è stata aggiornata la circolare in commento con i contenuti delle nuove disposizioni.

Viene precisato che la richiesta di ammissione alla prova d'esame deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. La prova d'esame, in questo caso, può essere svolta anche in data successiva alla data di scadenza dell'attestato di frequenza.

##### 3.1 - Luogo e tempo della formazione periodica

Il titolare di CQC valida per il trasporto di cose e persone che ha frequentato un corso per rinnovare una delle due specializzazioni, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra categoria.

Per entrambe le qualificazioni la decorrenza della validità quinquennale decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo al competente Ufficio di Motorizzazione Civile.

Se la validità della CQC è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell'esame di ripristino.

Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella del superamento dell'esame, è *precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di cose e persone*.

La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d'età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.

### 3.6 – Rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità dell'abilitazione CQC

Al termine del corso di formazione periodica, i partecipanti non possono avere assenze superiori a 3 ore e possono recuperare le ore di assenza fino ad un massimo di 10 ore, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso.

L'elenco dei partecipanti deve essere inviato all'UMC competente solamente dopo che siano terminate tutte le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso.

L'interessato che ha frequentato il corso di formazione periodica potrà richiedere il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC all'UMC territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso.

#### 3.6.1 – Rinnovo contestuale di patente e qualificazione CQC

La nota ministeriale del 19 novembre 2019 precisa i documenti che devono essere prodotti per il rilascio di una patente-CQC, a seguito di rinnovo contestuale di patente e della qualificazione CQC.

### 3.7 – Qualificazione CQC scaduta da oltre 2 anni

Viene chiarito che il conducente titolare di CQC scaduta da oltre 2 anni che ha l'obbligo di sottoporsi anche ad esame di revisione per azzeramento dei punti sulla medesima CQC, ottempera contestualmente all'obbligo di ripristino e di revisione sostenendo esclusivamente l'esame di ripristino. In caso di esito positivo, viene attribuito il punteggio iniziale di 20 punti.

#### 3.7.2 – Titolare di qualificazione CQC valida sia per trasporto cose che persone, una delle quali sia scaduta da oltre 2 anni.

Il titolare di qualificazione CQC che ha frequentato un corso di formazione periodica e che ha fatto trascorrere 2 anni dalla scadenza di validità della CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà sostenere l'esame di ripristino.

Allo stesso modo, il titolare di CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti l'istanza di rinnovo dopo 5 anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l'esame di ripristino.

#### 3.7.3 – Procedure "Esame di ripristino"

Dal 20 novembre 2019, il titolare di CQC persone o merci in corso di validità, può sostenere l'esame di ripristino per l'altra tipologia di trasporto sostenendo esclusivamente la prova d'esame relativa alla parte specialistica.

In caso di esito negativo alla prova d'esame di ripristino, non si procede in nessun caso alla revoca della qualificazione CQC. Il conducente potrà ripresentare nuova istanza per sostenere l'esame, dopo che siano trascorsi almeno 30 gg dalla prova d'esame con esito negativo. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)**

---

## 13/01/2020 - Varie – Depositi prodotti energetici e distributori carburante uso privato – Modifica normativa licenza fiscale e registri carico/scarico – Legge n. 157/19

In base al T.U. sulle imposte sulla produzione e consumi, D. Lgs. n. 504/95, erano soggetti all'obbligo di licenza fiscale (ex Utf) gli esercenti depositi di prodotti energetici per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 25 mc. e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, collegati a serbatoi la cui capacità fosse superiore ai 10 mc.; per entrambi, è prevista la contabilizzazione dei movimenti di prodotto in appositi registri di carico/scarico, che devono essere vidimati entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello del loro utilizzo.

Per effetto del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 (disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 – si veda anche la news del 29 novembre 2019), all'art. 5, comma 1 lettera c), i limiti di cui sopra sono stati abbassati rispettivamente a 10 mc. (invece di 25 mc.) e 5 mc. (invece di 10 mc.), specificando che gli esercenti depositi prodotti energetici per uso privato, agricolo e industriale con capacità compresa tra 10 mc. e non superiore a 25 mc., nonché gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica carburanti privati la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc. e non superiore a 10 mc., tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane Monopoli (da adottare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto).

L'Agenzia delle Dogane ha quindi provveduto a fissare le modalità operative con propria determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019; gli adempimenti di registrazione scattano dal 1° aprile 2020 (ed entro questa data è necessaria la denuncia di esercizio all'Ufficio delle Dogane-ex Utf, ovvero la richiesta di licenza fiscale).



Le modalità semplificate di tenuta dei registri in oggetto, nonché i relativi adempimenti sono i seguenti:

- 1 Il registro di carico e scarico è tenuto presso l'impianto, all'interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto Ufficio delle Dogane al momento della denuncia (è quindi obbligatoria, come primo adempimento, l'istanza per ottenere la licenza fiscale, specificando in essa le modalità di tenuta del registro). Da un punto di vista operativo, è da osservare che le modalità di tenuta del registro sono lasciate alla libera scelta dell'azienda e non è dato sapere, al momento, se verranno impartite delle precisazioni al riguardo. E' comunque certo che le registrazioni devono essere effettuate in modo preciso, in quanto in sede di controllo, vengono verificate eventuali divergenze tra le giacenze contabili (da registro) e le giacenze effettive di prodotto nel deposito/contenitore.
- 2 Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.
- 3 Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto.
- 4 Le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione in oggetto sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, avvenuta il 30 dicembre 2019 (quindi dal 1° aprile 2020, anche se l'azienda, pur avendola richiesta, non ha ancora ottenuto la licenza fiscale da parte dell'Agenzia delle Dogane, in quanto la tempistica di rilascio è in funzione dei carichi di lavoro dei relativi uffici).
- 5 Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00,00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione (quindi la giacenza iniziale sarà quella alla data del 1° aprile 2020). Al proposito, occorre far notare che per gli impianti che non indicano in ogni momento la giacenza effettiva mediante i loro strumenti di misurazione elettronica, occorrerà verificare se si è in possesso di una tabella di conversione specifica per quel deposito/contenitore tra la misura rilevata dall'asta graduata (altezza del carburante giacente) ed il quantitativo espresso in mc/litri.
- 6 Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS (documento di accompagnamento semplificato, che accompagna i prodotti soggetti ad accisa) pervenuto entro le ore 9,00 del giorno seguente alla ricezione.
- 7 Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatoi di capacità compresa tra 5 e 10 mc.) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura. Quindi, la registrazione degli scarichi mensili (anziché ogni sette giorni) è ammessa solo per i distributori minori aventi contabilizzatore elettronico in grado tener conto della somma di tutti i prelievi effettuati nel corso del mese.
- 8 Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all'Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell'impianto.
- 9 In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell'esercente.
- 10 Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Attualmente, gli Uffici delle Dogane non dispongono ancora delle procedure operative per gestire tali pratiche; relativamente alla richiesta di licenza fiscale, come istanza potrà essere utilizzato il fac-simile allegato (che è stato adattato in base alle nuove esigenze), da compilare solo nei campi effettivamente necessari. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)**

.....

## COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

### 14/01/2020 - Iran – Nuove sanzioni USA verso entità iraniane, tra cui imprese siderurgiche e metallurgiche

A seguito degli attacchi alle basi militari statunitensi in Iraq, l'Amministrazione USA ha adottato nuovi provvedimenti contro l'Iran con ulteriori designazioni nella *SDN List* dell'Ofac, che includono, oltre ad alti funzionari del regime iraniano, le principali aziende iraniane operanti nel settore siderurgico e metallurgico.

Si tratta di 13 aziende produttrici di acciaio e ferro, tra le quali la più grande acciaieria del Medio Oriente, "Mobarekeh Steel Company" e 4 aziende produttrici di alluminio e rame, tra le quali la "Iran Aluminium Company" che copre il 75% del volume totale di produzione di alluminio del Paese.

Le aziende del settore acciaio/ferro inserite in *SDN List* sono:

Mobarakeh Steel Company, Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Esfahan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgozar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company, Iranian Ghadir Iron & Steel Co. Nell'elenco è inserita anche Reputable Trading Source LLC, controllata da Khouzestan Steel Company con sede in Oman.

Le aziende del settore alluminio/rame sono:

Iran Aluminium Company, Al-Mahdi Aluminium Corporation, National Iranian Copper Industries e Khalagh Tadbir Pars Co.

Sono state inserite anche società estere con sede in Cina (Pamchel Trading Beijing Co. Ltd) e nelle Seychelles (Power Anchor Limited, Hongyuan Marine Co. Ltd.) coinvolte nella vendita, fornitura e trasporto di materiali e componenti necessari per la produzione di metalli oggetto delle sanzioni USA.

Parallelamente, è stato emesso un nuovo Ordine Esecutivo, sulla base del quale verranno intraprese ulteriori azioni, con cui l'Amministrazione USA punta a paralizzare, di fatto, l'economia iraniana, essendo finalizzato a tagliare qualsiasi fonte di ricavo del governo iraniano derivante dall'export in settori chiave, quali, tra gli altri, quello delle costruzioni, minerario, manifatturiero o tessile.

Al riguardo, si riporta in allegato una breve nota di aggiornamento redatta dalla Confindustria nazionale.

Si ricorda ancora una volta che le misure restrittive US-Ofac sono applicabili a qualunque soggetto, anche non statunitense, e quindi anche alle imprese italiane che dovessero intraprendere una delle attività vietate da parte degli Stati Uniti.

Le sanzioni USA per violazioni agli embarghi disposti dall'amministrazione americana sono di due tipi: sanzioni primarie e sanzioni secondarie.

In particolare, le sanzioni secondarie possono essere imposte a società non statunitensi (non US-persons), che intrattengano rapporti (attività commerciali, finanziarie) con soggetti dell'Iran. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)**

---

### 13/01/2020 - Normativa doganale – Beni dual use – Aggiornamento elenco prodotti – Regolamento (UE) n. 2199/19

Con il regolamento (UE) n. 2199/19 del 17 ottobre 2019 (pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 3338 del 30 dicembre 2019), è stato aggiornato l'elenco dei beni a duplice uso, di cui al regolamento (CE) n. 428/09.

I beni dual use sono prodotti che possono avere anche un utilizzo militare e la loro esportazione è soggetta ad appositi controlli, che si sostanziano nella necessità di chiedere specifiche autorizzazioni.

Il regolamento (CE) n. 2199/19 aggiorna l'elenco (allegato tecnico) dei beni dual use di cui al regolamento (CE) n. 428/09, per tener conto dei regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo alle esportazioni.

Tali prodotti, pur non essendo progettati, fabbricati e costruiti per scopi militari, presentano anche la possibilità di applicazioni in questo campo (art. 2 del Regolamento (CE) n. 428/09); l'esportazione di tali prodotti è come tale controllata, per tutta una serie di ragioni riconducibili alla necessità di garantire la sicurezza interna, il rispetto delle intese internazionali, la stabilità internazionale, la lotta al terrorismo, e vengono quindi assoggettati a preventiva autorizzazione ministeriale.

Il mancato rispetto di tali disposizioni, a livello nazionale italiano è sanzionato con quanto previsto dal D. Lgs. n. 221/17, che prevede la reclusione da due a sei anni o la multa da 25mila euro a 250mila euro (si veda la news del 5 febbraio 2018).

Per evitare blocchi nelle esportazioni (e successive conseguenze penali), è fondamentale che gli operatori effettuino una indagine, già in sede di trattativa commerciale, sia sul prodotto che sul destinatario (in relazione a specifici divieti in vigore verso taluni Paesi), partendo dal codice doganale del bene e controllando sul sito dell'Agenzia delle Dogane-Taric l'eventuale classificazione dual use (note DU) e poi l'effettiva corrispondenza delle specifiche tecniche del bene stesso nel regolamento comunitario sui beni dual use.

Se le caratteristiche tecniche del prodotto sono quelle indicate dal regolamento comunitario (dove i beni DU sono suddivisi per categorie merceologiche, con una descrizione estremamente minuziosa e dettagliata), occorrerà richiedere l'apposita autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico (le autorizzazioni sono di vario tipo); altrimenti, il bene, pur rientrando nell'elenco dei prodotti a duplice uso, non presenta le specifiche caratteristiche tecniche e può essere liberamente esportato.



Va precisato che la verifica sull'elenco dual use è composta di due fasi: nella prima bisogna esaminare se il prodotto finito, in sé e per sé, è ricompreso direttamente nell'elenco comunitario; nella seconda fase, qualora la prima abbia dato esito negativo, occorre valutare se i componenti, i materiali o le tecnologie incorporate all'interno del prodotto complesso finito sono singolarmente inserite nelle liste comunitarie.

Bisogna infatti sottolineare che la presenza anche di un solo elemento dual use, può rendere l'intero impianto ricompreso nel regime dual use, anche se tutte le altri componenti, nonché i materiali che sono inseriti nell'impianto/macchinario non rientrano nella lista comunitaria (allegato tecnico al regolamento (CE) n. 428/09 con i suoi successivi aggiornamenti periodici).

A tutto ciò bisogna aggiungere che l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 428/09 stabilisce che l'esportazione di prodotti DU non compresi nell'allegato tecnico è subordinata ad un'autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle Autorità dello Stato membro in cui è stabilito, che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, ecc., di armi chimiche, biologiche, esplosivi nucleari.

Si tratta della c.d. clausole "catch all" e "catch more" che legittimano gli Stati membri UE ad estendere unilateralmente il vantaggio dei prodotti e delle tecnologie DU per sopravvenute esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

In simili situazioni, l'esportatore non può dare seguito alla commessa in quanto i prodotti saranno conseguentemente bloccati in sede di sdoganamento export: l'esportatore non potrà comunque essere considerato responsabile, in quanto al momento dell'approntamento della commessa, il prodotto in questione non era inserito nelle liste comunitarie DU.

Tale potere discrezionale dell'amministrazione (insindacabile e legato a segreto in base al quale non viene giustificata l'azione) potrà conseguentemente determinare delle conseguenze commerciali per l'esportatore – blocco della commessa – e quindi danni economici: occorre adottare particolari cautele contrattuali.

Infatti, l'azienda esportatrice sarebbe in difficoltà verso il cliente nel giustificare la mancata esportazione per cause di forza maggiore: ma queste ultime sono eventi assolutamente imprevedibili, mentre il provvedimento restrittivo dell'Autorità nazionale è prevedibile perché previsto dalla normativa.

Come tale, è necessario far presente alla controparte questa eventualità, in modo chiaro e certo, onde evitare che in caso di controversie giudiziali per mancato adempimento agli obblighi contrattuali del venditore, non sorga alcun tipo di dubbio sulla situazione venutasi a creare, indipendentemente dalla volontà dell'esportatore.

Si possono quindi inserire delle clausole contrattuali nel contratto di compravendita riguardanti il fatto che il cliente extra-UE dichiara di acquistare i prodotti per soli scopi civili e che non intende riesportarli (ovvero è lui l'utilizzatore finale); inserire un periodo di sospensione del contratto in caso di mancata autorizzazione ministeriale o di pendenza di autorizzazione; divieto di richiesta danni al fornitore nel caso in cui la merce ordinata non possa essere esportata o in caso di ritardo dovuto alla mancata concessione dell'autorizzazione ministeriale.

Riguardo all'Iran, il cui regime sanzionatorio è stato sospeso, ma non eliminato in base agli accordi Vienna, è suggeribile adottare in sede di contratto delle clausole che tutelino la parte italiana dal c.d. "Snap-back", cioè una clausola che regolamenti il caso in cui, per ipotesi l'UE dovesse revocare la misura di sospensione delle sanzioni. (AF)

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

---

### 13/01/2020 - Kuwait – Opportunità nelle costruzioni – Incontro con la Alghanim International – Roma 3 febbraio 2020

Il 3 febbraio 2020 la Confindustria nazionale organizza l'incontro con la società Alghanim International, che si terrà presso la sala A della propria sede in viale dell'Astronomia a Roma, a partire dalle ore 10,00.

L'incontro mira a fornire informazioni approfondite rispetto alle attività della Alghanim International, tramite un confronto diretto con il management di una delle più importanti società di ingegneria, appalti e costruzioni del Kuwait.

Con oltre 50 anni di attività la Alghanim International è oggi uno dei conglomerati a più rapida crescita dell'intera area del Golfo Persico e del Medio Oriente operante non solo nel mercato domestico ma su scala globale in 14 paesi: Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Qatar, Bahrein, Egitto, Malawi, Regno Unito, Libano, Germania, Irlanda, Grecia e Francia.

Si segnala l'indirizzo dove è possibile visualizzare il profilo aziendale: <https://www.falghanim.com/>

Nel corso dell'evento saranno presentate le possibilità commerciali legate ai principali progetti programmati dalla Alghanim International nei settori delle Infrastrutture e delle costruzioni, dell'energia, dell'Oil&Gas e della cybersecurity.

Verranno presentati inoltre progetti di investimento che il gruppo sta pianificando nell'ambito del Real Estate.

A seguito della sessione plenaria, i lavori proseguiranno con l'organizzazione di incontri B2B con il Management kuwaitiano.

I lavori si svolgeranno in lingua inglese.

Si riporta il link dove effettuare la registrazione: <https://www.confindustria.it/Aree/opp203.nsf/iscrizione?openform>

In allegato è riportato un elenco dei maggiori progetti divisi per settore. (AF)

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

.....

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

### 17/01/2020 - Newsletter Confindustria Serbia 17 gennaio 2020

Riprende la divulgazione delle segnalazioni tramite newsletter da parte di Confindustria Serbia, di cui Confindustria Udine è socia dal 2019 e continua nell'attività di supporto alle aziende associate nel Paese. Per ogni eventuale ulteriore informazione è a disposizione l'ufficio internazionalizzazione (Alessandro Tonetti, tel. 0432-276246, e-mail: [internazionalizzazione@confindustria.ud.it](mailto:internazionalizzazione@confindustria.ud.it)).

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

---

### 13/01/2020 - Newsletter Affari Internazionali Confindustria gennaio 2020

Si pubblica, come di consueto, la mensile newsletter di Confindustria centrale in materia di Affari Internazionali. Per ogni ulteriore richiesta o informazione è a disposizione l'ufficio internazionalizzazione di Confindustria Udine (Alessandro Tonetti, tel. 0432.276246, mail: [internazionalizzazione@confindustria.ud.it](mailto:internazionalizzazione@confindustria.ud.it)).

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

---

### 13/01/2020 - Anticipazione inizio Seminario Incentivi per la crescita delle PMI del 22 gennaio: ore 15.30.

Si segnala l'anticipazione dell'orario di inizio del seminario sugli incentivi per la crescita delle PMI, previsto per il prossimo 22 gennaio: l'incontro inizierà alle ore 15.30, anziché alle ore 16.30 come riportato nell'apposita circolare di data odierna. Per ulteriori informazioni è a disposizione l'ufficio internazionalizzazione di Confindustria Udine (Alessandro Tonetti, tel. 0432-276246, e-mail: [internazionalizzazione@confindustria.ud.it](mailto:internazionalizzazione@confindustria.ud.it)).

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

---

.....

## RICERCA E INNOVAZIONE

### 17/01/2020 - Graduatoria bando regionale per attività di ricerca e sviluppo, cyber security, big data, sviluppo competenze digitali

Si comunica che la Regione FVG, con Decreto n° 3793/PROTUR del 19/12/2019 del Vice Direttore Centrale Assessorato Attività Produttive, ha reso disponibile la graduatoria dei beneficiari al bando "Contributi nella forma di credito d'imposta di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 29, art. 2, commi da 34 a 40 (Legge di stabilità 2019)" per il sostegno alle attività di:

- attività di ricerca e sviluppo;
- attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
- attività di fusione e acquisizione.

L'allegato 1 riporta l'elenco delle domande presentate in ordine cronologico e comprende pure le istanze che per diverse ragioni non sono state oggetto di concessione.

L'allegato 2 riporta l'elenco dei Beneficiari.

I contributi concessi sono fruibili, da parte dei soggetti individuati nell'elenco di cui all'Allegato 2, dal mese successivo alla comunicazione della concessione del contributo e del codice tributo ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa.

L'Allegato 2 riporta in corrispondenza di ciascuno dei soggetti individuati come beneficiari, il relativo <> di cui all'articolo 9 del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115 recante il Regolamento per la disciplina per il funzionamento degli aiuti di Stato.

La rendicontazione, certificata ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 7/2000, dovrà essere presentata entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, salva concessione della proroga del termine.

Le news precedenti sull'argomento di Confindustria Udine ai seguenti link: news del 28/11/2019, 25/11/2019, 22/



11/2019, 22/11/2019, 21/11/2019.

Si allega il decreto direttoriale e i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni potete contattare l'ufficio innovazione tel. 0432 276202-228 e-mail: [innovazione@confindustria.ud.it](mailto:innovazione@confindustria.ud.it).

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

## TECNOLOGIE

### 15/01/2020 - Pagamento SIAE entro il 28 febbraio 2020

Si informa che la Siae ha prorogato ulteriormente gli accordi con Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federturismo fino al 31 dicembre 2020 nell'attesa di ultimare le revisioni tariffarie. I compensi per il diritto d'autore sulla "Musica d'Ambiente in Negozi ed Esercizi Commerciali", "Pubblici Esercizi" e "Attese Telefoniche su telefonia fissa" pertanto restano invariati.

**La scadenza del pagamento dei compensi** dei rinnovi in abbonamento annuale **è fissata al 28 febbraio 2019**.

Per poter usufruire delle riduzioni previste dall'accordo con SIAE è indispensabile essere in possesso dell'attestato di appartenenza al Sistema Confindustria, rilasciato dall'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, tramite la Linea consulenza aziendale Ricerca e Innovazione, Tecnologie e Normativa tecnica di Confindustria Udine, 0432 276228 - [innovazione@confindustria.ud.it](mailto:innovazione@confindustria.ud.it).

**Deve essere richiesto un certificato per ogni singola unità produttiva**, indicando: Ragione sociale e nome azienda, Partita IVA, Via e n. civico, CAP, Città e provincia, mq locale.

Il rilascio degli attestati per tutte le imprese ricettive individuali e in catena è a cura dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Si allegano e le tabelle relative ai diversi compensi.

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

## AMBIENTE

### 14/01/2020 - ARERA Contributi per i rifiuti urbani - proroga al 17/1/2020

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Con alcuni provvedimenti pubblicati nel corso del 2018, ARERA ha iniziato ad intervenire in materia di:

- predisposizione di un sistema di tutele per la gestione dei reclami e delle controversie degli utenti;
- regolazione tariffaria;
- regolazione in materia di qualità del servizio.

Con le disposizioni finali della Deliberazione 27 dicembre 2018 715/2018/R/RIF, l'Autorità prevede, oltre ad alcuni obblighi di trasmissione di informazioni, che *"gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione e gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica operatori dell'Autorità mediante compilazione di apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Autorità, entro il termine ivi indicato unitamente a eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie."*

Con Delibera 30 luglio 2019 355/2019/A, ARERA definisce poi gli importi di contribuzione che i vari soggetti regolati devono versare e, con successiva determinazione n. 170/dagr/2019, datata 19 dicembre 2019, fornisce le indicazioni tecniche agli operatori, stabilendo:

- la data del **27 dicembre 2019** quale termine del versamento del contributo da parte di tutti i soggetti obbligati al versamento;
- la data del **28 febbraio 2020** quale termine per l'invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione.

Per i soggetti gestori del ciclo integrato dei rifiuti il coinvolgimento in tale adempimento risulta una **novità** e la fase di "prima attuazione" ha destato una serie di perplessità tra gli operatori, anche in ragione del fatto che la richiesta contributiva è relativa ai due anni pregressi e che la scadenza è caduta all'interno del periodo delle festività natalizie.

**In questo scenario, Confindustria è intervenuta chiedendo ad ARERA una proroga e l' Autorità, con Determina n° 173/DAGR/2019 del 23.12.2019, ha posticipato la scadenza, per i soli soggetti obbligati inseriti nel ciclo integrato**

dei rifiuti urbani, a venerdì 17 gennaio 2020.

Nell'intervenire sul tema, Confindustria ha segnalato ad ARERA la necessità di opportuni approfondimenti per una più chiara definizione del perimetro dei soggetti coinvolti nell'attività di regolazione e quindi obbligati alla contribuzione.

I soggetti coinvolti sono quelli che svolgono le seguenti attività inserite nel **ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati** :

- spedizione transfrontaliera di rifiuti urbani;
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Alcuni dettagli del provvedimento e delle istruzioni descritte in particolare nell'allegato A alla Determinazione n° 173/DAGR/2019, hanno suscitato forti perplessità tra gli operatori.

Nei giorni scorsi Confindustria si è attivata per organizzare un incontro urgente ed illustrare ad ARERA una prima serie di casi concreti che suscitano dubbi interpretativi.

L'Autorità ha fornito una serie di elementi utili a chiarire diverse perplessità e si è resa disponibile ad esaminare nelle prossime settimane eventuali ulteriori casi concreti di dubbia applicazione.

Nel sottolineare che tutti i documenti ARERA sulla materia sono reperibili nella sezione dedicata del sito dell'Autorità ([https://www.arera.it/it/operatori/operatori\\_rif.htm](https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm)), riportiamo di seguito una sintesi degli elementi relativi all'obbligo di contribuzione:

- Il contributo è fissato nella misura dello 0,30 ‰ (per mille) sia per l'anno 2019 sui ricavi dell'anno 2018 sia per l'anno 2018 sui ricavi dell'anno 2017 come previsto dalla deliberazione ARERA n. 236/2018/A
- Il pagamento, **dovuto solo nel caso in cui l'importo sia superiore a € 100,00**, va effettuato tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – C.so di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano (c.f. 97190020152):

**IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001**

**BANCA POPOLARE DI BARI**

indicando altresì la causale del versamento (Contributo ARERA 2019 – RIFIUTI o Contributo ARERA 2018 – RIFIUTI) e la ragione sociale e partita IVA o codice fiscale del contribuente.

**Entro e non oltre il 28 febbraio 2020** tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo devono **inviare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione** (inclusi i soggetti esonerati dal versamento perché l'importo non supera i 100 euro) utilizzando l'apposito modello predisposto e disponibile sul sito dell'Autorità previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori.

Nella nota in allegato riportiamo un'analisi degli elementi utili a definire sia il perimetro dei soggetti obbligati che gli elementi da considerare per il calcolo della contribuzione.

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

## EDILIZIA E ANCE

13/01/2020 - Ance Fvg Informa n. 1/2020

Sommario delle notizie pubblicate su Ance Fvg Informa n. 1/2020

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

## FORMAZIONE

15/01/2020 - 29 gennaio 2020 - Vendite - Comunicazione efficace nel team e con i clienti

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso "Comunicazione efficace nel team e con i clienti".

Il corso è indicato per Titolari d'azienda, manager, responsabili di team, venditori, addetti al customer care, personale a contatto con il pubblico, membri di un team.

Il corso si terrà presso la sede di Confindustria Udine, il 29 gennaio 2020, con inizio alle ore 9.00.

Si ricorda che il corso è finanziabile per le aziende aderenti a Fondimpresa.

Tutte le aziende aderenti a Fondimpresa potranno, quindi, far partecipare i propri dipendenti (operai, impiegati e quadri) al corso avvalendosi delle risorse del proprio conto formazione attraverso i voucher. In questo caso tutte le



pratiche saranno seguite dal servizio formazione di Confindustria Udine senza l'aggiunta di ulteriori spese rispetto al costo del corso che sarà interamente rimborsato attraverso il Fondo.

In allegato si riportano i dettagli del corso e la scheda d'iscrizione da rispedire al fax 0432276275. Per informazioni: formazione tel. 0432276203.

- Allegato disponibile sul sito [www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it)

.....